

# NOTIZIARIO

n.

2

2024

## LE NOVITA' DEL DECRETO IRPEF

Riepilogo delle novità introdotte dal Decreto

\*\*\*

## INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

Analisi dei risvolti riguardanti il ravvedimento operoso

\*\*\*

## DECRETO MILLEPROROGHE 2024

Riepilogo delle principali novità

### NOVITA' DEL DECRETO IRPEF

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto IRPEF”<sup>1</sup>, riguardante la riforma del sistema delle imposte sui redditi. Nello specifico, si è intervenuto con **modifiche** dell'**IRPEF** e delle relative **addizionali** – in particolare **variando** le **aliquote** in vigore per il **periodo d'imposta 2024** – e stabilendo, al contempo, **agevolazioni** per chi **assume nuovi lavoratori dipendenti**, nonché **eliminando l'ACE** – pur disponendo un'apposita **normativa transitoria**, per i soggetti che residuano **eccedenze ancora non utilizzate**.

Di seguito si riportano, quindi, le **novità** introdotte dal Decreto.

NOVITÀ DECRETO IRPEF									
<b>REVISIONE IRPEF</b>	<p>Viene, in primo luogo, <b>modificata, limitatamente al periodo d'imposta 2024</b>, la <b>misura delle aliquote IRPEF</b> – superando, dunque, per tale anno quanto previsto dalla “Legge di Bilancio 2022”<sup>2</sup> – come segue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SCAGLIONI DI REDDITO</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>fino a 28.000 euro</b></td> <td>23%<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td><b>oltre 50.000 euro</b></td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La <b>detrazione</b> per i <b>redditi di lavoro dipendente</b> (esclusi quelli di pensione ad alcuni assimilati al lavoro dipendente)<sup>4</sup> viene <b>innalzata</b> per l'<b>anno 2024 a 1.955</b></p>	SCAGLIONI DI REDDITO	2024	<b>fino a 28.000 euro</b>	23% <sup>3</sup>	<b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b>	35%	<b>oltre 50.000 euro</b>	43%
SCAGLIONI DI REDDITO	2024								
<b>fino a 28.000 euro</b>	23% <sup>3</sup>								
<b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b>	35%								
<b>oltre 50.000 euro</b>	43%								

<sup>1</sup> D.L. 216/2023 in G.U. n.303 del 30.12.2023 e **in vigore dal successivo 31.12.2023**. Esso rappresenta il primo dei decreti con sui si è intervenuto, come previsto dalla Legge delega fiscale (n.111/2023), per la riforma del sistema delle imposte sui redditi.

<sup>2</sup> art. 1, comma 2 della Legge 234/2021, che a partire dal 2023 aveva ridotto a 4 gli scaglioni di reddito a cui corrispondono le varie aliquote di tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

<sup>3</sup> Fino al 2023, si aveva il 23% per i redditi fino a 15.000 euro ed il 25% per i redditi oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

<sup>4</sup> art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo del Tuir, il quale prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati:

- ◆ nel comma 2, lettera a) – pensioni e assegni equiparati,
- ◆ 50, comma 1 – redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tra cui
  - ✓ lettere a) – compensi percepiti da soci di cooperative,
  - ✓ b) – indennità e compensi per incarichi,
  - ✓ c) – borse di studio,
  - ✓ c-bis) – incarichi e collaborazioni vari,
  - ✓ d) – remunerazioni dei sacerdoti,
  - ✓ h-bis) – prestazioni pensionistiche complementari,
  - ✓ l) – compensi dei lavoratori socialmente utili),

spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

euro, rispetto ai 1.880 euro attuali): in questo modo la “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente sale a **8.500 euro**, equiparando quella per i redditi da pensione.

Si **modifica**, per l'**anno 2024**, il **requisito** per la corresponsione della somma a titolo di **trattamento integrativo**<sup>5</sup>, prevedendo che tale **somma è riconosciuta** a favore dei contribuenti:

- ◆ con **reddito complessivo non superiore a 15.000 euro**,
- ◆ qualora l'**imposta lorda** determinata sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, ma con **esclusione**
  - ✓ di quelli relativi a pensioni e assegni equiparati,
  - ✓ dei compensi percepiti da soci di cooperative,
  - ✓ delle indennità e compensi per incarichi,
  - ✓ delle borse di studio,
  - ✓ relativi ad incarichi e collaborazioni vari,
  - ✓ delle remunerazioni dei sacerdoti,
  - ✓ delle prestazioni pensionistiche complementari,
  - ✓ dei compensi dei lavoratori socialmente utili

<sup>5</sup> di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/2020. Si ricorda che la “Legge di Bilancio 2020” (Legge 160/2019) aveva costituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021, e con il citato decreto-legge del 2020 sono state concretamente attuate le predette misure di riduzione del cuneo fiscale. Dal 01/07/2020 è stata, quindi, riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a specifiche condizioni (imposta lorda superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente). In sostanza, è stata innalzata da 80 a 100 euro la misura mensile del bonus in busta paga previsto per tali categorie di contribuenti (introdotta dal D.L. 66/2014, contestualmente abrogato); è anche elevato il limite di reddito che dà diritto all'agevolazione in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro). Tale trattamento integrativo è stato, poi, oggetto di modifiche da parte della “Legge di Bilancio 2022” (art. 1, comma 3 della Legge 234/2021), che in linea generale riduce da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo, oltre il quale non è più dovuto il bonus (pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è stato pari a 600 euro per l'anno 2020). Dall'altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021) deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

	<p>sia di <b>importo superiore</b> a quello della <b>detrazione</b> spettante per i redditi di <b>lavoro dipendente, diminuita</b> però dell'importo di <b>75 euro</b> (quindi nuovamente pari a 1.880 euro) e rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p> <p>La modifica in esame serve, di fatto, a <b>neutralizzare il citato l'innalzamento della soglia di "non tax area"</b>, che si è visto passare da 8.173 euro a 8.500 euro.</p> <p>Viene, infine, stabilito che, nella <b>determinazione</b> degli <b>acconti</b> dovuti ai fini dell'<b>IRPEF</b> e relative <b>addizionali</b> per i <b>periodi d'imposta 2024 e 2025</b>, si assume, quale <b>imposta del periodo precedente</b>, quella che si sarebbe determinata <b>non applicando le disposizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla <b>variazione</b> delle <b>aliquote</b>,</li> <li>◆ sull'<b>aumento</b> della <b>detrazione</b> per i <b>redditi di lavoro dipendente</b>.</li> </ul>										
<p><b>MODIFICHE DETRAZIONI FISCALI</b></p>	<p>Viene <b>diminuita</b> la <b>detrazione dall'imposta lorda</b> spettante per l'anno <b>2024</b>, ai fini dell'<b>IRPEF</b>, per l'importo di <b>260 euro</b>, relativamente ai <b>contribuenti</b> titolari di un <b>reddito complessivo superiore a euro 50.000</b>.</p> <p>La decurtazione in questione deve essere <b>applicata</b> sulla detrazione spettante per le seguenti <b>tipologie di oneri</b>:</p> <table border="1" data-bbox="424 1184 1433 1644"> <tr> <td data-bbox="424 1184 491 1384"> <p>a)</p>  </td> <td data-bbox="491 1184 1433 1384"> <p><b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup></b>. Fanno, però, <b>eccezione</b> a tale regola le <b>spese sanitarie<sup>7</sup></b>, che non rientrano, pertanto, tra gli oneri che vedono sottratto l'importo in esame</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1384 491 1485"> <p>b)</p> </td> <td data-bbox="491 1384 1433 1485"> <p><b>erogazioni liberali a favore delle ONLUS</b>, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche<sup>8</sup></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1485 491 1541"> <p>c)</p> </td> <td data-bbox="491 1485 1433 1541"> <p><b>erogazioni liberali in favore dei partiti politici<sup>9</sup></b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1541 491 1597"> <p>d)</p> </td> <td data-bbox="491 1541 1433 1597"> <p><b>erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore<sup>10</sup></b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1597 491 1644"> <p>e)</p> </td> <td data-bbox="491 1597 1433 1644"> <p><b>premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi<sup>11</sup></b></p> </td> </tr> </table>	<p>a)</p> 	<p><b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup></b>. Fanno, però, <b>eccezione</b> a tale regola le <b>spese sanitarie<sup>7</sup></b>, che non rientrano, pertanto, tra gli oneri che vedono sottratto l'importo in esame</p>	<p>b)</p>	<p><b>erogazioni liberali a favore delle ONLUS</b>, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche<sup>8</sup></p>	<p>c)</p>	<p><b>erogazioni liberali in favore dei partiti politici<sup>9</sup></b></p>	<p>d)</p>	<p><b>erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore<sup>10</sup></b></p>	<p>e)</p>	<p><b>premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi<sup>11</sup></b></p>
<p>a)</p> 	<p><b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup></b>. Fanno, però, <b>eccezione</b> a tale regola le <b>spese sanitarie<sup>7</sup></b>, che non rientrano, pertanto, tra gli oneri che vedono sottratto l'importo in esame</p>										
<p>b)</p>	<p><b>erogazioni liberali a favore delle ONLUS</b>, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche<sup>8</sup></p>										
<p>c)</p>	<p><b>erogazioni liberali in favore dei partiti politici<sup>9</sup></b></p>										
<p>d)</p>	<p><b>erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore<sup>10</sup></b></p>										
<p>e)</p>	<p><b>premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi<sup>11</sup></b></p>										

<sup>6</sup> dal citato TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale.

<sup>7</sup> di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>8</sup> art. 15, comma 1.1.

<sup>9</sup> art. 11 del D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/2014.

<sup>10</sup> di cui all'art. 83, comma 1, primo e secondo periodo del D.lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del terzo settore").

<sup>11</sup> ex art. 119, comma 4, quinto periodo del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

	<p>Si precisa in ogni caso che, ai fini della riduzione della detrazione, il <b>reddito complessivo</b> è assunto <b>al netto</b> del <b>reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</b> e di quello delle relative <b>pertinenze</b><sup>12</sup>.</p> <p><b>Esempio 1</b></p> <p>Nel corso del <b>2024</b> una <b>persona fisica</b> ha maturato un <b>reddito</b> pari a <b>45.000 euro</b> (o comunque inferiore a 50.000 euro), sostenendo i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>spese sanitarie</b> per <b>euro 750</b>;</li> <li>◆ <b>spese veterinarie</b> per <b>euro 200</b>;</li> <li>◆ <b>oneri scolastici</b> per i <b>figli a carico</b> per un importo complessivo di <b>euro 1.000</b>.</li> </ul> <p>Considerando il mancato superamento della soglia reddituale di euro 50.000, la <b>detrazione IRPEF</b> sarà pari ad <b>euro 1.318</b> – ossia <math>[(750 - 129,11^{13}) \times 19\%] + 200 + 1.000</math></p> <p><b>Esempio 2</b></p> <p>Se il soggetto visto in precedenza avesse maturato – sempre nel <b>2024</b> – un <b>reddito</b> pari a <b>52.000 euro</b> (o comunque superiore a 50.000 euro), i medesimi oneri visti in precedenza, avrebbero portato, in considerazione del superamento della soglia reddituale di euro 50.000, ad una <b>detrazione IRPEF</b> pari ad <b>euro 1.058</b> – ossia <math>[(750 - 129,11) \times 19\%] + 200 + 1.000 - 260</math>.</p>
<p><b>ADEGUAMENTO ADDIZIONALI IRPEF</b></p>	<p>Per garantire la coerenza della disciplina dell'<b>addizionale regionale</b> all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si <b>differisce al 15.04.2024</b> il <b>termine</b><sup>14</sup> – previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce – per <b>modificare gli scaglioni e le aliquote</b> applicabili per l'anno di imposta 2024.</li> </ul>

<sup>12</sup> di cui all'art. 10, comma 3-bis del citato TUIR, il quale dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del Codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale, si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

<sup>13</sup> franchigia attualmente prevista per le spese sanitarie, ex art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>14</sup> di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo del D.lgs. 446/1997.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si prevede che i <b>comuni per l'anno 2024</b>, entro <b>il termine di approvazione del bilancio di previsione</b>, modifichino – con propria delibera – gli <b>scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale</b> al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.</li> </ul> <p>Infine, per i comuni nei quali nell'anno <b>2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ risultano <b>vigenti</b> le <b>aliquote dell'addizionale comunale</b> differenziate per scaglioni di reddito,</li> <li>◆ <b>non è stata adottata la delibera</b> citata in precedenza nel rispetto del termine stabilito dalla norma in questione, o non viene trasmessa entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera fa riferimento;</li> </ul> <p>per l'anno <b>2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF.</b></p> <p>A tal fine, trovano applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'<b>eliminazione della seconda aliquota.</b></p>
<p><b>MAGGIORAZIONE COSTO DEL PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI</b></p>	<p>Viene stabilito che, per il <b>periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i "soggetti solari")</b>, in attesa della completa attuazione della delega fiscale<sup>15</sup> e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i <b>titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, il costo del personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>nuova assunzione</b></li> <li>◆ con <b>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</b></li> </ul> <p>è <b>maggiorato</b>, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al <b>20%</b> del costo riferibile all'<b>incremento occupazionale.</b></p> <p>L'agevolazione in questione <b>presuppone</b> che l'impresa si trovi in <b>condizioni di normale operatività</b>, stante la necessità di realizzare <b>incrementi occupazionali</b>, e dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta ai <b>soggetti</b> che hanno <b>esercitato l'attività</b> nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (<b>2023 per i "soggetti solari"</b>) <b>per almeno 365 giorni</b>;</li> <li>◆ <b>non spetta</b> alle <b>società</b> e agli <b>enti</b>.</li> </ul>

<sup>15</sup> in particolare, dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 111/2023).

- ✓ in **liquidazione ordinaria**,
- ✓ assoggettati a **liquidazione giudiziale** o
- ✓ agli **altri istituti liquidatori** relativi alla **crisi d'impresa**.

L'agevolazione in questione spetta ai **titolari di reddito d'impresa** e quindi:

ai <b>"soggetti IRES"</b> <sup>16</sup>
alle <b>imprese individuali</b> , comprese le <b>imprese familiari</b> e le <b>aziende coniugali</b>
alle <b>società di persone</b> ed equiparate <sup>17</sup>
agli <b>esercenti arti e professioni</b> che svolgono attività di <b>lavoro autonomo</b> <sup>18</sup>

Per gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, i **trust non commerciali**<sup>19</sup> nonché gli **OICR, residenti** nel territorio dello Stato<sup>20</sup>, il regime in questione **opera esclusivamente** in relazione al **reddito di impresa** eventualmente conseguito.

**Gli incrementi occupazionali:**

- ◆ a **condizione** che il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso **al 31.12.2023**, sia **superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**;
- ◆ vanno considerati **al netto** delle **diminuzioni occupazionali**
  - ✓ in **società controllate o collegate**<sup>21</sup>,
  - ✓ **facenti capo**, anche per interposta persona, allo **stesso soggetto**, per **finalità antielusive**.

Il **costo riferibile all'incremento occupazionale** è quello pari al **minor importo** tra:

il <b>costo effettivo</b> relativo ai <b>nuovi assunti</b>
--

<sup>16</sup> di cui all'art. 73 del TUIR.

<sup>17</sup> ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

<sup>18</sup> art. 54 del TUIR.

<sup>19</sup> ossia quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

<sup>20</sup> di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>21</sup> ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

l'**incremento complessivo** del **costo del personale** risultante dal conto economico<sup>22</sup>, rispetto a quello relativo all'**esercizio in corso al 31.12.2023**

Per i **soggetti** che **non redigono il bilancio** di esercizio con lo **schema di conto economico** di cui al Codice civile (**soggetti IAS/IFRS adopter**), si assumono le **corrispondenti voci di costo del personale**.



I **costi** riferibili al **personale dipendente** sono comunque **imputati temporalmente**, in base alle **regole applicabili** ai fini della **determinazione del reddito** del contribuente: dunque, per i **soggetti in contabilità semplificata** e per gli **esercenti arti e professioni**, detti **costi verranno rilevati** secondo il **principio di cassa**.

**Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale** nel caso in cui, alla **fine del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31.12.2023 (2024** per i "**soggetti solari**"), il **numero dei lavoratori dipendenti** – inclusi quelli a tempo determinato – risulti **inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati** nel **periodo d'imposta** in corso al **31.12.2023**.

Sempre per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024** per i "**soggetti solari**"), al fine di incentivare l'assunzione di **particolari categorie di soggetti**, il **costo dell'incremento occupazionale** riferibile a **ciascun nuovo assunto** è **moltiplicato per i coefficienti di maggiorazione** che verranno individuati da apposito decreto<sup>23</sup>. La disposizione vale **anche** ai fini della **determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico, e si applica laddove il **nuovo assunto** rientri in una delle **categorie di lavoratori** meritevoli di **maggiore tutela**, come indicato nello schema seguente:

**a)** lavoratori **molto svantaggiati**<sup>24</sup>

<sup>22</sup> art. 2425, comma 1, lettera b), numero 9) del c.c.

<sup>23</sup> Come anticipato, si rinvia a un **decreto del MEF**, da emanarsi **entro il 30.01.2024** (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), per la definizione delle **disposizioni attuative** della presente agevolazione, con particolare riguardo alla **determinazione dei coefficienti di maggiorazione** relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la **complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro** sostenuto per dette categorie.

<sup>24</sup> ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, e successive modificazioni.

	<p>persone con <b>disabilità</b><sup>25</sup> e <b>persone svantaggiate</b><sup>26</sup>, <b>ex degenti di ospedali psichiatrici</b> (anche giudiziari), soggetti in trattamento psichiatrico,</p> <p><b>b) tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa</b> in situazioni di difficoltà familiare, persone <b>detenute o internate</b> negli istituti penitenziari, <b>condannati e gli internati</b> ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno<sup>27</sup></p>
	<p><b>c) donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore</b> di 18 anni o <b>prive di un impiego regolarmente</b> retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree in cui vi è un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato<sup>28</sup>, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF</p>
	<p><b>d) donne vittime di violenza</b>, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza<sup>29</sup>, da cui sia derivata la <b>deformazione</b> o lo <b>sfregio permanente</b> del viso <b>accertato</b> dalle competenti <b>commissioni mediche</b> di verifica</p>
	<p><b>e) giovani ammessi</b> agli incentivi all'<b>occupazione giovanile</b><sup>30</sup></p>
	<p>lavoratori con <b>sede di lavoro situata in regioni</b> che nel 2018 presentavano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75%</b> della media EU27, o comunque <b>compreso tra il 75% e il 90%</b>,</li> <li>◆ un <b>tasso di occupazione inferiore alla media nazionale</b></li> </ul>
	<p><b>g) soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza</b><sup>31</sup> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>decaduti dal beneficio</b><sup>32</sup>,</li> <li>◆ che <b>non integrino i requisiti</b> per l'accesso all'<b>Assegno di inclusione</b><sup>33</sup></li> </ul>
<p>Nella <b>determinazione dell'acconto delle imposte</b> sui redditi dovuto:</p>	

<sup>25</sup> art. 1 della Legge 68/1999.

<sup>26</sup> ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991.

<sup>27</sup> art. 21 della Legge 354/1975 e successive modificazioni.

<sup>28</sup> di cui all'art. 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

<sup>29</sup> ex art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 119/2013.

<sup>30</sup> di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. 48/2023.

<sup>31</sup> di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

<sup>32</sup> per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318 della Legge 197/2022.

<sup>33</sup> art. 1 e ss. del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per il <b>periodo d'imposta successivo</b> a quello in corso al <b>31.12.2023 (2024</b> per i <b>"soggetti solari")</b>, <b>non si tiene conto</b> delle norme in questione;</li> <li>◆ per il <b>periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025</b> per i <b>"soggetti solari")</b> si assume, quale <b>imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando</b> le disposizioni in questione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ABROGAZIONE ACE E DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p>	<p>Viene stabilita la <b>definitiva<sup>34</sup> abrogazione dell' Aiuto alla crescita economica (ACE)<sup>35</sup></b>, a decorrere dal <b>periodo d'imposta successivo</b> a quello in corso al <b>31.12.2023 (2024</b> per i <b>"soggetti solari")</b>.</p> <p> Viene però stabilito che, <b>fino ad esaurimento</b> degli effetti creati in passato dall'agevolazione in questione, <b>continuano ad applicarsi le disposizioni</b> relative all'importo del <b>rendimento nozionale</b> eccedente il reddito complessivo netto del <b>periodo d'imposta in corso al 31.12.2023</b>.</p> <p>Ciò significa che i <b>soggetti che avevano accumulato un'ecedenza ACE</b> ancora <b>non utilizzata</b>, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, potranno <b>continuare a beneficiarne</b> anche successivamente al 2024 (fino al suo esaurimento).</p>

<sup>34</sup> si ricorda che già il comma 1080 della "Legge di Bilancio 2019" (Legge 145/2018) aveva disposto l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 201/2011 e dei commi da 549 a 553 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2017" (Legge 232/2016) – ossia della norma introduttiva e dell'ACE e di quella che l'aveva modificata, nello specifico variandone la misura dei coefficienti applicabili alla relativa base a seconda dei periodi d'imposta in cui trovava applicazione. Allo stesso tempo, l'art. 1, commi da 28 a 34 della medesima "Legge di Bilancio 2019" aveva previsto l'introduzione di un'aliquota ridotta al 15% per l'IRES, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l'art. 2 del D.L. 34/2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15% in favore di imprese che reinvestivano i propri utili o effettuavano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevedeva una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. L'art. 19 del "Decreto Sostegni-bis" (D.L. 73/2021) ha, infine, introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevedeva anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021: la norma stabiliva, inoltre, che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione pari all'1,3%).

<sup>35</sup> di cui al citato art. 1 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e ai commi da 549 a 552 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2017".

### INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**<sup>36</sup>, il **tasso di interesse legale** è stato **ridotto** dal 5% **al 2,5% dal 1° gennaio 2024**.

Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, basti pensare al **ravvedimento operoso** che prevede in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli **interessi moratori**, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'adempimento fino al giorno in cui si decide di regolarizzarsi.

#### INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

#### IL NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE

Abbiamo detto che con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il **tasso di interesse legale** è stato **ridotto** dal 5% **al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024**.

La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il **tasso d'interesse legale**, infatti, è **calcolato** sulla base:

- ◆ del **rendimento** medio annuo lordo dei **titoli di Stato** di durata non superiore a 12 mesi;
- ◆ del **tasso di inflazione** registrato nell'anno;

se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.

**Condizione necessaria** perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato, è che il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce**.

Si riporta qui di seguito una **tabella riassuntiva** sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
DAL 01.01.2024	<b>2,5%</b>

<sup>36</sup> Del 29.11.2023 pubblicato in G.U. n.288 del 11.12.2023

		DAL 01.01.2023	<b>5%</b>	
		DAL 01.01.2022	<b>1,25%</b>	
		DAL 01.01.2021	<b>0,01%</b>	
		DAL 01.01.2020	<b>0,05%</b>	
		DAL 01.01.2019	<b>0,8%</b>	
		Dal 01.01.2018	<b>0,3%</b>	
		Dal 01.01.2017	<b>0,1%</b>	
		Dal 01.01.2016	<b>0,2%</b>	
		Dal 01.01.2015	<b>0,5%</b>	
		Dal 01.01.2014	<b>1%</b>	
		Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	<b>2,5%</b>	
<b>RIFLESSI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<p>La <b>rimodulazione del tasso d'interesse legale</b> ha <b>rilevanza</b> anche <b>fiscale</b>, in particolare per quanto riguarda la procedura del <b>ravvedimento operoso</b><sup>37</sup>, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.</p> <p>L'istituto consente di versare <b>contestualmente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>tributo o l'eventuale differenza</b> (se dovuti);</li> <li>◆ la <b>sanzione ridotta</b>;</li> <li>◆ gli <b>interessi moratori calcolati al tasso legale</b> con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.</li> </ul> <p>Ciò comporta che i contribuenti che intendano <b>ravvedersi nel 2024 per violazioni intervenute nel 2023</b> (entro il 31.12), dovranno calcolare e poi sommare fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>interessi calcolati al tasso legale del 5%</b> per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento <b>fino al 31.12.2023</b>;</li> </ul>			

<sup>37</sup> di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997.



### DECRETO MILLEPROROGHE 2024

Come di consueto, **a fine 2023** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “**Decreto Milleproroghe**”<sup>41</sup> (per il **2024**), il quale **estende** all'anno in corso **alcune misure** già in vigore nel 2023. Le norme del decreto sono **vigenti dal 31.12.2023**<sup>42</sup>. Si riepilogano le principali novità.

DECRETO MILLEPROROGHE 2024	
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI</b></p> <p>(diversi da quelli 4.0)</p>	<p>Si segnala che nel testo del Decreto <b>non risulta</b> una norma, in precedenza inserita nella versione in bozza, particolarmente attesa dagli operatori, ossia la <b>proroga</b> dal 30.11.2023 <b>al 30.06.2024</b> del <b>termine</b> per l'effettuazione degli <b>investimenti “prenotati”</b> – con ordine al venditore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo – per il <b>credito</b> d'imposta per <b>acquisti di beni strumentali (diversi da quelli 4.0)</b><sup>43</sup>.</p> <p>La <b>possibilità di prenotazione termina</b>, pertanto, con gli investimenti per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è stato <b>versato l'acconto</b> del 2022 <b>entro il 31.12.2022</b>,</li> <li>◆ l'<b>acquisto è avvenuto entro il 30.11.2023</b>.</li> </ul>
<p><b>DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI</b></p>	<p>Viene <b>prorogato</b><sup>44</sup> <b>fino al 31.12.2024</b> il <b>divieto</b> di <b>fatturazione elettronica</b> per gli <b>operatori IVA</b> che effettuano <b>prestazioni o cessioni sanitarie</b> nei confronti delle <b>persone fisiche/consumatori finali</b>.</p> <p>I suddetti soggetti <b>continueranno</b>, quindi, <b>ad emettere i documenti fiscali</b> come facevano in precedenza (<b>fatture cartacee o ricevute</b>).</p>
<p><b>PROROGA TERMINE EMISSIONE ATTI DI RECUPERO PER AIUTI DI STATO E DE MINIMIS</b></p>	<p>In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente<sup>45</sup>, viene <b>prorogato di un anno il termine</b> per la <b>notifica</b> degli <b>atti di recupero</b><sup>46</sup> delle somme relative agli <b>aiuti di Stato</b> e agli <b>aiuti de minimis automatici e semiautomatici</b> per i quali le <b>Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di</b></p>

<sup>41</sup> G.U. n.303 del 30.12.2023 [D.L. 215/2023](#).

<sup>42</sup> L'art. 20 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<sup>43</sup> anche per tali beni l'agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023, mentre per quelli effettuati successivamente l'agevolazione applicabile è pari al 20%.

<sup>44</sup> attraverso la modifica dell'art. 10-bis, comma 1, primo periodo del D.L. 119/2018.

<sup>45</sup> art. 3, comma 3 della Legge 212/2000.

<sup>46</sup> art. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e art. 1, commi da 31 a 36 della Legge 234/2021.

	<p><b>registrazione</b> dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc<sup>47</sup>.</p> <p>Più in particolare, la <b>proroga</b> di un anno <b>riguarda</b> la notifica dei citati <b>atti di recupero</b> che, in base alle disposizioni vigenti, <b>scadono tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024</b>.</p>
<p><b>ASSUNZIONE INCARICHI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA E SPECIALIZZANDI IN PEDIATRIA</b></p>	<p><b>Fino al 31.12.2024</b> si consente<sup>48</sup> ai <b>laureati in medicina e chirurgia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>abilitati,</b></li> <li>◆ <b>iscritti ad un corso di formazione di medicina generale,</b></li> </ul> <p>di <b>assumere incarichi provvisori</b> o di <b>sostituzione di medici di medicina generale</b>.</p> <p>Al contempo, viene permesso ai <b>medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria</b> di <b>assumere</b>, durante il <b>percorso formativo</b>, <b>incarichi provvisori</b> o di <b>sostituzione di pediatri di libera scelta</b> convenzionati con il servizio sanitario nazionale. A tali soggetti viene, quindi, data la possibilità di <b>valorizzare l'attività svolta</b> quale <b>attività pratica</b>, da <b>computare nel monte ore complessivo</b> previsto a tal fine<sup>49</sup>.</p>

Giuseppe Iannibelli

<sup>47</sup> ai sensi dell'art. 10, comma 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 (recante la "Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234"), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

<sup>48</sup> attraverso la proroga delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies del D.L. 18/ 2020, che agiva postergando il termine di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/2022 – termine peraltro già prorogato al 31.12.2023 dall'art. 4, comma 9-quater del D.L. 198/2022, n. 198 ("Decreto Milleproroghe 2022").

<sup>49</sup> dall'art. 26, comma 1 del D.lgs. 368/ 1999.